

**ART. 1**  
***Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, allo scopo di disciplinare le materie contemplate dall'art. 59 dello stesso D.Lgs 446/97 relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili del Comune di Collegno, di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di gestione, riscossione, accertamento, applicazioni delle sanzioni, contenzioso.

**ART. 2**  
***Applicazione dell'esenzione per gli immobili utilizzati e posseduti da Enti non commerciali***

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 7, c. 1 lett. i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali<sup>1</sup>, si applica esclusivamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatore finanziario, dallo stesso Ente non commerciale utilizzatore.

**ART. 3**  
***Applicazione dell'aliquota ridotta***

1. Con il presente articolo si stabiliscono i casi in cui potrà essere applicata l'aliquota ridotta deliberata annualmente dal Comune di Collegno ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 504/92.
2. Ai sensi di quanto disposto dal D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24/10/96, n. 556, l'aliquota ridotta di cui al comma 1) si applica in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Collegno, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

---

<sup>(1)</sup> Per enti non commerciali si intendono i soggetti di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera e), del D.lgs 446/97, l'aliquota ridotta di cui al comma 1) si applica anche in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti<sup>2</sup>, in linea retta e collaterale, fino al 2° grado, residenti nel Comune di Collegno, purché dagli stessi adibite ad abitazione principale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, l'aliquota ridotta di cui al comma 1) si applica altresì in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Collegno, per quelle unità immobiliari (due o più) che, seppur provviste di rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite ad abitazione principale dal contribuente e dai suoi famigliari. Tale aliquota ridotta è applicabile a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime ed è applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
5. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera d), del D.Lgs. 446/97, si considera quale parte integrante dell'abitazione principale una pertinenza individuata tra le seguenti: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie (comprese nelle categorie C2, C6 e C7), ancorchè distintamente iscritte in catasto. A tale pertinenza si estende l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, a condizione che entrambe le unità immobiliari siano utilizzate dalle stesse persone fisiche soggetti passivi, già indicati sotto i precedenti commi 2 e 3. Tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza per unità immobiliare.<sup>3</sup>

#### **ART. 4**

##### ***Applicazione della detrazione per abitazione principale***

1. Ai fini dell'applicazione della detrazione deliberata annualmente dal Comune di Collegno ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 504/92, si considera abitazione principale, **intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica**<sup>4</sup>
  - l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

---

<sup>2</sup> Il comma 3 dell'art. 3 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 52 del 25/05/2006 aggiungendo dopo le parole "a parenti" "in linea retta e collaterale" e abrogando dopo "2° grado" la frase "o ad affini fino al 2° grado"

<sup>3</sup> Il comma 5 dell'art. 3 è stato aggiunto con la deliberazione di C.C. n. 140 del 1/12/1999 e modificato con delibera di C.C. n. 23 del 23/02/2000

<sup>4</sup> Il comma 1 dell'art. 4 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 20 dell'1/3/2007

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  - l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata (ai sensi l'art. 4 ter del D. L. 23/01/1993, n. 16 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 1993, n. 75);
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come previsto dell'art. 3, comma 56, della legge 662/96) <sup>5</sup>
2. Alla pertinenza equiparata all'abitazione principale, non si applica ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza <sup>6</sup>.

## **ART.5**

### *Valore delle aree fabbricabili*

1. Il valore delle aree fabbricabili che costituisce la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs 504/92.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che alla Giunta Comunale compete la determinazione periodica (almeno una volta l'anno ed entro il 1° maggio) e per zone omogenee, dei criteri per individuare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo principi improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, tenendo conto dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tali valori hanno effetto con riferimento all'anno di imposta successivo a quello in corso alla data della adozione della suddetta deliberazione.
3. I valori delle aree fabbricabili determinati secondo quanto disposto dal comma 2 hanno influenza solo sul piano delle limitazioni dei poteri di accertamento del Comune. Non si fa luogo, cioè, ad accertamento di loro maggiore valore, quando l'I.C.I. dovuta per le predette aree fabbricabili risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati in base ai criteri stabiliti nella deliberazione di Giunta Comunale di cui al presente articolo ai sensi del precedente comma 2, né compete alcun

<sup>5</sup> Il punto 4 e 5 del comma 1 dell'art. 4 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 140 del 1/12/1999

<sup>6</sup> Il comma 2 dell'art. 4 è stato aggiunto con deliberazione di C.C. n. 140 del 1/12/1999

rimborso nel caso in cui sia stata versata l'imposta in base ad un valore dichiarato superiore.

## **ART. 6** ***Fabbricati fatiscenti***

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 446/97, si intendono individuare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23/12/1996, n. 662.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Essa ricorre, a titolo esemplificativo, in presenza delle seguenti condizioni:
  - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. L'inagibilità o inabitabilità, ai sensi dell'art. 3 comma 55 della L. 662/96, può essere accertata, anche sulla scorta delle norme edilizie vigenti nel Comune:
  - mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio, con spese a carico del proprietario;
  - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e s.m.i., da presentarsi entro 30 giorni dall'inagibilità o inabitabilità. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Pianificazione Territoriale.

## **ART. 7**

### ***Versamenti effettuati da contitolari***

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera i) del D.Lgs. 446/97, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati cumulativamente da uno dei contitolari anche per conto degli altri, purché tempestivi e purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

## **ART. 8**

### ***Modalità di esecuzione dei versamenti***

1. **Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono stabilite dal "Regolamento Generale sulle Entrate Tributarie Comunali" e dalla normativa di legge vigenti in materia.**<sup>7</sup>

## **ART.9**

### ***Istituzione del compenso incentivante***

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 57, della Legge 23/12/96, n. 662, e dall'art. 59, comma 1 lettera p), del D.Lgs. 446/97, è istituito un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi e dello Sportello Unico del Contribuente del Comune di Collegno.
2. Il fondo di cui al comma 1) è alimentato con:
  - a) l'accantonamento del 10% delle gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante dall'attività di liquidazione e accertamento (imposta liquidata o accertata, sanzioni, interessi);
  - b) l'accantonamento fino allo 0,5% del normale gettito annuale dell'imposta comunale sugli immobili, non derivante, cioè, da attività di accertamento.
3. Il fondo di cui al comma 2) lettera a) dovrà essere distribuito secondo criteri fissati dalla Giunta Comunale entro il 1° maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovrà essere distribuito tra il personale dipendente dall'Ufficio Tributi e dall'Ufficio Sportello del Contribuente, addetto all'attività di accertamento;

---

<sup>7</sup> Il comma 1 dell'art. 8 è stato abrogato e sostituito con deliberazione di C.C. n. 20 dell'1/3/200, il precedente testo recitava: Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera n) del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che alla Giunta Comunale compete la determinazione, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, delle modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, dell'imposta comunale sugli immobili, secondo i seguenti indirizzi: il versamento potrà avvenire, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e/o quello direttamente presso la tesoreria medesima, ovvero tramite il sistema bancario

4. Il fondo di cui al comma 2) lettera b) dovrà essere distribuito secondo criteri fissati dalla Giunta Comunale entro il 1° maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, e dovrà essere destinato:
  - iv. al miglioramento degli arredi e delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio;
  - v. all'assunzione di personale temporaneo e straordinario.

**ART.10**  
***Norme di rinvio***

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa al tributo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali il Comune di Collegno è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 504/92, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

**ART.11**  
***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

***SOMMARIO***

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	1
Art. 2 - Applicazione dell'esenzione per gli immobili utilizzati e posseduti da Enti non commerciali.....	1
Art. 3 - Applicazione dell'aliquota ridotta.....	1
Art. 4 - Applicazione della detrazione per abitazione principale.....	2
Art. 5 - Valore delle aree fabbricabili .....	3
Art. 6 – Fabbricati fatiscenti .....	4
Art. 7 - Versamenti effettuati da contitolari .....	5
Art. 8 - Modalità di esecuzione dei versamenti.....	5
Art. 9 - Istituzione del compenso incentivante .....	5
Art. 10 - Norme di rinvio .....	6
Art. 11 – Entrata in vigore .....	6